



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°138 del 19 Aprile 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

RECLAMO n° 37 della società A.S.D. SANGIORGESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 7.4.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Gebbione 2020 - A.S.D. Sangiorgese del 3.4.2022 con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 80,00, squalifica calciatore POLICARO Matteo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della società Gebbione 2020;

RILEVA

Con l'odierno ricorso si impugna il deliberato del giudice sportivo che ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe: il giudice di prime cure ha fondato la sua decisione sul rapporto e relativo supplemento dell'arbitro che riporta:

- al 25' del st veniva espulso per grave fallo di giuoco, il n. 2 della società Sangiorgese Policaro Matteo,
- subito dopo lo stesso "in segno di protesta colpiva violentemente con il pallone la bandierina rompendola profferendo nei confronti del direttore di gara parole offensive";
- nell'immediato si avvicinava all'arbitro il capitano della società Sangiorgese contestandone l'operato per cui veniva ammonito;
- si creava quindi un "parapiglia che coinvolgeva i componenti di entrambe le società panchine comprese e in tale frangente il direttore di gara "notava il n. 2 della società Sangiorgese Policaro Matteo che si recava verso il pubblico provocandolo";
- vista la situazione l'arbitro decideva di "sospendere momentaneamente la gara fischiando tre volte per calmare gli animi".
- dopo circa dieci minuti ritornava la calma e l'arbitro riteneva che ci fossero le condizioni per riprendere la partita.
- ma mentre la società Gebbione 2020 ritornava in campo, la società Sangiorgese si rifiutava "asserendo che per loro la gara era terminata".

La ricorrente confuta tale tesi affermando che l'arbitro non ha comunicato alcuna sospensione ai capitani ma emesso triplice fischio, segnale inequivocabile della fine della gara. In più, quando si è portato nuovamente in campo per riprendere la gara non ha avvisato alcun componente della propria squadra, fischiando la fine della stessa immediatamente dopo, impedendo, quindi, di fatto ogni manifestazione di volontà della Sangiorgese.

La Gebbione ha controdedotto nel senso di cui al contenuto del rapporto di gara.

L'assunto della reclamante non merita pregio in quanto smentito dalle risultanze del rapporto di gara che ha riportato i fatti in maniera chiara ed esaustiva, priva inoltre di vizi logico-argomentativi.

A tal proposito è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Anche le sanzioni irrogate appaiono congrue ai fatti contestati.

Il reclamo deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi